



PARCO
ADDA
SUD

CONSORZIO DI GESTIONE

Atti Consortili n.

Delibera n. **34**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N° 55 DEL 26.06.2009 “ APPROVAZIONE CRITERI PER L’UTILIZZO DEL LOGO DEL PARCO ADDA SUD DA PARTE DI PRIVATI RELATIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA: PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaundici, addì **30** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17,30** nella sala delle riunioni del Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud;

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.

All’appello risultano presenti:

nominativo	Pres.	Ass.
GORI SILVERIO	si	
ALBERTINI ROSETTA	si	
BORDOGNA CLAUDIO	si	
DADDA GIUSEPPE ATTILIO		si
DALLA ALDO	si	
FEDELI LUIGI FRANCESCO		si
MARIANI DAVIDE	si	
SCARATTI GIANCARLO	si	
STEFANINI OSCAR	si	
TOTALE	7	2

Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla dott.ssa **SARAGO’ FRANCESCA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

E’ presente il Direttore, Prof. **RICCARDO GROPPALI.**

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **SILVERIO GORI** Presidente del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI

- Premesso che:
 - A. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29.12.2003 n° 387 "Attuazione della normativa 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" alcune Aziende private, ubicate all'interno del Parco Adda Sud, si sono attivate al fine di poter realizzare impianti di produzione energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
 - B. Si è verificato un consolidato interesse, da parte delle Aziende che producono energia elettrica e termica da fonti rinnovabili all'interno del territorio del Parco, di utilizzare sulla propria carta intestata, il logo del Parco Adda Sud, quale identificazione della ubicazione territoriale dell'impianto stesso
 - C. A seguito delle richieste di cui al precedente punto "B" il Parco Adda Sud ha approvato, con delibera di Consiglio di Amministrazione n° 55 del 26.06.2009 i Criteri per l'utilizzo del logo del Parco, da parte delle Aziende produttrici di energia pulita;
- Considerato che i succitati Criteri erano formulati in base a richieste di ditte produttrici di energia pulita i cui impianti prevedevano una potenza nominale di impianto pari o superiore a 250 KW;
- Verificato che negli ultimi tempi sono pervenute istanze relative alla realizzazione di impianti di energia pulita, aventi una potenza nominale di impianto inferiore a 250 KW;
- Al fine di correttamente disciplinare le richieste di utilizzo logo del Parco, da parte delle Aziende produttrici di energia pulita, alla luce delle nuove tipologie di impianti aventi limitata potenza di produzione di energia elettrica;
- Si propone di modificare l'art. 3 dei "Criteri" adottati con delibera n° 55/09 che così citava:

" Articolo 3 – Riconoscimenti per l'utilizzo del logo.

E' facoltà del Parco Adda Sud richiedere all'Azienda, a titolo di contributo per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, una quota monetaria annua, costituita da una quota fissa di € 1.000 (mille euro) più una quota commisurata alla potenza nominale dell'impianto che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della potenza e dell'impatto ambientale. I termini dell'accordo (ammontare del contributo, modalità di versamento, durata dell'accordo ...) saranno contenuti in una convenzione, da sottoscrivere tra le parti."

Come segue:

" Articolo 3 – Riconoscimenti per l'utilizzo del logo.

E' facoltà del Parco Adda Sud richiedere all'Azienda, a titolo di contributo per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, una quota monetaria annua così calcolata:

KW DI PRODUZIONE ELETTRICA IMPIANTO	CONTRIBUTO RICHIESTO
FINO A 149	500 €
DA 150 A 249	1.000€
SUPERIORE A 249	1.000 + UNA QUOTA COMMISURATA ALLA POTENZA NOMINALE DELL'IMPIANTO DETERMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DELLA POTENZA DELL'IMPIANTO E DELL'IMPATTO AMBIENTALE

I termini dell'accordo (ammontare del contributo, modalità di versamento, durata dell'accordo ...) saranno contenuti in una convenzione, da sottoscrivere tra le parti."

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ai "Criteri per l'utilizzo del logo del Parco Adda Sud da parte di privati relativamente alla produzione di energia pulita: provvedimenti conseguenti", a suo tempo approvati con delibera di Consiglio di Amministrazione n° 55 del 26.06.2009, come da testo sopra riportato (vedasi nuovo testo completo dei "Criteri" modificato, allegato alla presente proposta);
2. di demandare al Direttore l'adempimento delle formalità conseguenti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed a modifica della precedente deliberazione n° 55 del 26.06.2009 di questo Consiglio di Amministrazione che pertanto si ritiene modificata nel suo deliberato.

IL PRESIDENTE
SILVERIO GORI

IL SEGRETARIO CONSORTILE
DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'

**CRITERI PER UTILIZZO DEL LOGO DA PARTE DI AZIENDE
PRIVATE RELATIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA E TERMICA DA FONTI RINNOVABILI.**

(approvato con delibera n° 55 del 26.06.2009 e modificato con delibera n° 34 del 30/09/2011)

Articolo 1 - PREMESSE E FINALITA'

L'Ente Parco Adda Sud persegue la duplice finalità di tutelare l'ambiente culturale, agricolo e naturale del consorzio dei comuni e di integrare, in modo compatibile, tali attività nell'ambito più generale dello sviluppo economico del territorio.

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n° 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, alcune Aziende private, ubicate all'interno del Parco Adda Sud, si sono attivate al fine di poter realizzare impianti di produzione energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Le medesime Aziende hanno manifestato un interesse ad utilizzare, sulla propria carta intestata, il logo del Parco Adda Sud,

Finalità dei presenti criteri e' di normare, limitatamente alla casistica sopra riportata, l'utilizzo del logo del Parco Adda Sud.

Articolo 2 – UTILIZZO DEL LOGO

Il Parco Adda Sud, previa formale richiesta, concede alle Aziende produttrici di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, il cui impianto è ubicato all'interno del territorio Parco Adda Sud, l'utilizzo del proprio logo, costituito da effigie e scritta, sulla propria carta intestata, con la dicitura “Azienda situata nel Parco Adda Sud”.

L'utilizzo del logo del Parco Adda Sud non è da intendersi quale certificazione di qualità o di garanzia di produzione alcuna, ma solo quale elemento di identificazione della ubicazione territoriale dell'Impianto per la produzione elettrica e termica da fonti rinnovabili all'interno del perimetro del Parco Adda Sud.

L'Azienda dovrà pertanto impegnarsi a non utilizzare il logo del Parco in modo difforme rispetto a quanto concordato.

ARTICOLO 3 – RICONOSCIMENTI PER UTILIZZO DEL LOGO

E' facoltà del Parco Adda Sud richiedere all'Azienda, a titolo di contributo per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, una quota monetaria annua così calcolata:

KW DI PRODUZIONE ELETTRICA IMPIANTO	CONTRIBUTO RICHIESTO
FINO A 149	500 €
DA 150 A 249	1.000 €
SUPERIORE A 249	1.000 € + UNA QUOTA COMMISURATA ALLA POTENZA NOMINALE DELL'IMPIANTO DETERMINATA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DELLA POTENZA DELL'IMPIANTO E DELL'IMPATTO AMBIENTALE

I termini dell'accordo (ammontare del contributo, modalità di versamento, durata dell'accordo ...) saranno contenuti in una convenzione, da sottoscrivere tra le parti.”

Articolo 4 – TERMINE E VALIDITA'

Il termine massimo di durata dei presenti criteri è fissato in 5 anni dalla data di approvazione.

Detti criteri diventeranno Regolamento d'uso così come previsto dall'art. 10 L.R. 22/94.